



## Sicurezza sul lavoro in palestra: obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico D. Lgs. 81/2008

È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso **D. Lgs. 626/94** e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. La scadenza per l'adempimento alle disposizioni previste dal d. Lgs. 81/08 era fissata al giorno **01/01/2009**. Il D. Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) prevede la messa in regola per l'attività svolta non solo delle aziende (come era previsto dal D.Lgs. 626/1994), ma anche delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

### PREMESSE GENERALI



#### Campi di applicazione

Il Testo Unico ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione.

Si rivolge infatti a:

- tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

La novità più importante contenuta nel decreto è la definizione di dipendenti, riconosciuti come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, anche a titolo gratuito, nell'ambito dell'organizzazione associativa, quindi non solo il lavoratore con contratto occasionale o qualsiasi altra forma di contratto, ma anche il volontario, l'atleta, l'allenatore, il dirigente responsabile e così via.

Nel caso delle associazioni sportive concessionarie o utilizzatrici di impianti di proprietà pubblica, gli obblighi in tema di sicurezza devono comunque essere adempiuti, avendo cura di procurarsi di documenti utili alla valutazione della sicurezza della struttura presso l'Amministrazione competente.

#### Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Testo Unico Sicurezza individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In base ai locali utilizzati e al numero in organico dell'associazione sportiva (allenatori, staff tecnico, operatori, accompagnatori attivi, volontari e non), le figure da individuare sono:

- datore di lavoro, ovvero il Legale Rappresentante dell'associazione
- responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro che abbia fatto apposito corso di formazione;
- rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 addetti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
- medico competente;
- addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).



### ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PRINCIPALI DECRETO LGS. 81/2008

Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d'opera all'interno dell'associazione:

- **Frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P.** (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 16 ore minimo. Dovranno frequentare il corso anche coloro che si erano autonominati entro il 31/12/1996.
- **Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in associazione insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra.** La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell'attestato di partecipazione.
- **Valutazione dei rischi e/o autocertificazione**, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 che deve recare data certa
- Nomina di uno o più lavoratori come **addetti al servizio antincendio** i quali dovranno frequentare il corso Antincendio.

- Nomina di un lavoratore come **addetto al pronto soccorso**, il quale dovrà frequentare il corso di Primo soccorso.

## IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO



Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:

<b>Mancata NOMINA dell'RSPP</b>	<b>Ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto 3-6 mesi;</b> Art. 55 c.1
<b>Omessa VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400</b> Art. 55 c.1 In alcuni casi arresto da 4 a 8 mesi
<b>VALUTAZIONE RISCHI inidonea o non aggiornata</b>	Ammenda da € 2.000 a € 4.000 Art. 55 c.3
<b>Mancata FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b>	(deleghe senza requisiti, .... Arresto 2-4 mesi o <b>ammenda da 1.200 a € 5.200</b> Art. 55 c5-c
<b>Mancanza di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro</b>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda <b>da € 2.500 a € 6.400</b>
<b>Mancanza di formazione sulla segnaletica</b>	Ammenda da € 750 a € 4.000 o arresto da 2 a 4 mesi Art. 165
<b>Mancata nomina del Medico Competente</b>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda <b>da € 1.500 a € 6.000</b> Art. 55 c.5 -d